



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 14 febbraio 2018

Informativa n. 15/2018

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Protocollo d'intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione assoluta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei revisori legali

Gentile Presidente,

Le trasmetto copia del protocollo d'intesa siglato con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione assoluta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei revisori legali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Nel protocollo d'intesa sono state definite le modalità operative attraverso le quali il Consiglio Nazionale procederà all'accREDITAMENTO degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dell'equipollenza e le modalità attraverso le quali gli Ordini, per il tramite del Consiglio Nazionale, trasmetteranno annualmente al Ministero i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti.

Il protocollo sottoscritto nei giorni scorsi, è stato redatto nel corso del 2017 durante la vigenza del regolamento FPC approvato nel dicembre 2015. Essendo stato pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2018 il nuovo regolamento FPC, le disposizioni del protocollo d'intesa devono essere lette alla luce del regolamento attualmente vigente. Ne consegue, come già indicato nell'informativa n. 14/2018, che la ricorrenza di eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi (ai sensi degli artt. 8 e 6 del nuovo regolamento FPC) non può essere fatta valere ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo degli iscritti nel Registro dei revisori legali. Allo stesso modo lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all'art. 16 del nuovo regolamento FPC non consente di acquisire crediti utili per la formazione dei revisori legali.

Come indicato nell'art. 2 del protocollo d'intesa, gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all'obbligo formativo posto in capo ai revisori legali sono quelli accREDITATI con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati n. 1 e n. 2 del protocollo. Rispetto al testo dell'allegato n. 2 diffuso informalmente¹ in occasione delle modifiche al portale FPC, gli attuali allegati contengono ulteriori corrispondenze (evidenziate in rosso) fra i codici dell'elenco materie CNDCEC e i codici indicati nel programma annuale di formazione 2018, adottato dal MEF con determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. 2812 del

¹ Si veda mail trasmessa agli Ordini il 6 dicembre 2017 avente ad oggetto "Nuove funzionalità piattaforma FPC"



9 gennaio 2018. Per gli eventi formativi 2018 già accreditati o inseriti sul portale della formazione, eventuali discordanze fra nuovi e vecchi codici saranno corrette sul portale della formazione senza necessità di ulteriori adempimenti da parte degli Ordini.

Il comma 8 dell'art. 2 del protocollo d'intesa consente di utilizzare i crediti formativi conseguiti tramite la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF in materia di revisione legale anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal nostro regolamento FPC. I dati relativi ai crediti acquisiti dagli iscritti nel Suo Ordine mediante la fruizione dei corsi e-learning MEF saranno a Sua disposizione nell'area riservata del sito internet del Consiglio Nazionale a partire dal 10 marzo 2018.

Tali dati, unitamente a quelli forniti dai soggetti autorizzati (anche da quelli accreditati dal MEF) e dai singoli iscritti per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, consentiranno di definire per ciascun iscritto nell'Albo il numero complessivo dei crediti formativi acquisiti nel corso del 2017 attraverso la partecipazione agli eventi formativi. Le ricordo, che per effetto delle nuove disposizioni contenute nel regolamento FPC, l'Ordine dovrà tener conto, senza alcun limite, dei crediti acquisiti tramite le attività e-learning.

Al fine di adempiere alle prescrizioni dell'art. 5, comma 11, D.Lgs. 39/2010, nei prossimi mesi Le saranno fornite tutte le informazioni tecniche per la trasmissione al MEF dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti per l'anno 2017. Il differimento al 31 dicembre 2018 della scadenza per l'assolvimento dell'obbligo formativo 2017 dei revisori legali, disposto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 19 ottobre 2017, consente agli Ordini e al Consiglio Nazionale di non rispettare tassativamente il termine del 31 marzo 2018, previsto dall'art. 3, comma 1 del protocollo, per la trasmissione dei dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo 2017.

Ne consegue che, come indicato nella sezione "Revisione legale" del sito del MEF, i crediti maturati per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori, saranno registrati dal Ministero soltanto nei prossimi mesi a seguito della comunicazione degli Ordini e del Consiglio Nazionale. Pertanto, per ottenere la registrazione dei crediti formativi acquisiti gli iscritti nell'Albo non dovranno effettuare alcuna comunicazione al MEF.

Cordiali saluti


Francesca Maione